

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 505

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMOLI, FONTANINI, ZACCAGNA,
SURIAN, BUCCI e SPISANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 1994

Regolamentazione della professione di dottore informatico
e di tecnico informatico

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5
CAPO I - Dell'Albo	»	5
CAPO II - Dell'ordine, del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale	»	10
SEZIONE I - <i>Dell'ordine</i>	»	10
SEZIONE II - <i>Del consiglio dell'ordine</i>	»	12
SEZIONE III - <i>Del consiglio nazionale</i>	»	15
CAPO III- Dei giudizi disciplinari	»	18
CAPO IV- Dell'oggetto e dei limiti della professione di dottore informatico e di tecnico informatico ...	»	20

ONOREVOLI SENATORI. - I servizi ed i prodotti dell'informatica e delle telecomunicazioni sono strategici per un Paese industrializzato.

La disponibilità di tali servizi e prodotti discende da una corretta progettazione e pianificazione di adeguate infrastrutture ma, soprattutto, come in tutti i campi, da una forte attenzione alla risorsa umana.

I temi della formazione, che vanno dallo studio di adeguati percorsi scolastici e universitari alla corretta definizione dei diversi profili professionali, alla creazione di opportuni meccanismi che offrano una continua possibilità di aggiornamento e riqualificazione, dovrebbero quindi costituire oggetto di attenzione del tutto particolare da parte di chi è chiamato, per diretta competenza istituzionale, a decidere degli indirizzi politici e dei programmi operativi.

Nel nostro Paese, fino ad oggi, non sembra che il settore dell'informatica, per quanto ripetutamente ne sia stata dichiarata l'importanza, sia stato oggetto della particolare attenzione del legislatore.

Per la prima volta venne attivato nel 1969, presso l'Università di Pisa, un corso di laurea di scienze dell'informazione.

Da allora sono divenute una dozzina gli atenei sedi di analoghi corsi (Bari, Torino, Salerno, Udine, Milano, Bologna, Roma, L'Aquila, Genova, Venezia, Verona, Alessandria) e già più di 10.000 sono oggi i laureati in tale materia.

Nel frattempo si è insegnata e studiata l'informatica prima presso i corsi di laurea in ingegneria elettronica ad indirizzo informatico e successivamente in ingegneria informatica.

Sono poi stati istituiti i diplomi («laurea breve») sia presso il corso di laurea in scienze dell'informazione (divenuto intanto corso di laurea in informatica) sia presso le facoltà di ingegneria.

Eppure nulla è stato fatto per delineare e caratterizzare le diverse figure professionali, individuate al momento dell'attivazione dei diversi percorsi formativi.

È proprio all'interno di tale situazione estremamente variegata e assai poco regolamentata, che si intende collocare il presente disegno di legge, che viene in sostanza a recepire proposte e problematiche già da tempo manifestate da diversi gruppi di laureati in scienze dell'informazione, spontaneamente costituitisi nell'intero territorio nazionale.

Al fine di meglio comprendere l'esigenza di una definizione globale ed univoca della figura professionale del laureato in scienze dell'informazione a procedere, di conseguenza, ad una sua coerente regolamentazione, si formulano di seguito talune indicazioni in ordine ai più diffusi profili, in cui detto laureato viene impiegato nelle aziende pubbliche e private:

sistemista: possiede competenze tecniche orientate all'architettura dei sistemi di elaborazione ed all'organizzazione del *software* e di base ed alle reti dei calcolatori;

progettista/analista: si occupa di sviluppo ed integrazione di risorse *hardware*; effettua l'analisi dei problemi e progetta l'adattamento di soluzioni tipiche a problemi specifici;

funzionario commerciale: svolge attività di supporto alla vendita dei prodotti *hardware* e *software*; guida ed assiste i clienti, svolge attività di consulenza organizzativa;

istruttore/formatore: opera presso scuole pubbliche e private; si occupa di addestramento nelle aziende;

ricercatore/docente: compie attività di ricerca in ambito universitario;

responsabile di sistemi informativi: è responsabile di attività di elaborazione dati;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si occupa di controllo, coordinamento e pianificazione di risorse umane e tecnologiche.

Detti profili professionali sono, purtroppo, molto spesso affiancati da un gran numero di profili misti, difficilmente definibili, in cui confluiscono laureati e diplomati dalle più svariate formazioni scolastiche ed esperienze lavorative.

In un tale stato di confusione, assai poco diffusa risulta la conoscenza dell'effettiva professionalità raggiunta attraverso un corso di studi specifico e, nell'attuale assetto normativo, non esistono precisi parametri di garanzia e di qualità per la tutela del mercato.

Per alcune categorie professionali, per le quali l'Albo esiste da decenni, il concetto di regolamentazione della professione è ormai un dato di fatto acquisito e comunemente accettato: indipendentemente dalle indicazioni giuridiche, quale ammalato si metterebbe nelle mani di una persona (non medico) genericamente «esperta» di medicina? e chi accetterebbe di affidare il progetto di un ponte ad una persona (non ingegnere) «appassionata» di calcoli e strutture?

Il presente disegno di legge, con la prevista istituzione di un Albo dei dottori informatici e dei tecnici informatici, è volta a dare certezza di qualità e serietà agli utenti ed ai clienti, certificando le consulenze e la realizzazione dei progetti nell'esercizio della professione.

Con il presente disegno di legge - è ben chiaro - non si pretende di risolvere i molti problemi dell'esercizio e dell'utilizzo delle procedure informatiche, sempre più diffuse e molte delle quali rivestono aspetti di particolare sensibilità e delicatezza, nè di creare barriere all'accesso, soprattutto dei giovani, a tale mercato del lavoro. Si intende, piuttosto, regolamentare le attività da riservare ai laureati (Albo dei dottori informatici) e quelle di coloro che sono in possesso di un diploma (Albo dei tecnici informatici), fornendo degli elementi di garanzia per tutti gli operatori del settore e per coloro che utilizzano tali figure professionali.

A tale riguardo, non si è mancato, peraltro, di tener conto anche di coloro che da decenni operano nel settore, all'interno del quale hanno maturato esperienze, conoscenze e capacità di primaria importanza; anche per loro si prevede la possibilità dell'accesso all'Albo, previo il sostegno di un'apposita prova che consenta di stabilire l'effettiva esperienza professionale acquisita.

Da ultimo si evidenzia che la presente proposta è stata formulata anche sulla base dei più recenti orientamenti emersi in materia a livello comunitario.

Orientamenti riassunti dallo studio EISS (*European informatics skill structure*), elaborato dal CEPIS (*Council of european professional informatics societies*), organismo che riunisce le principali associazioni europee di professionisti informatici.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****DELL'ALBO****Art. 1.**

1. In ogni provincia è costituito l'ordine degli informatici, avente sede nel comune capoluogo.

Art. 2.

1. Ogni ordine provvede alla formazione di un Albo dei dottori informatici e di un Albo dei tecnici informatici. Quando gli iscritti complessivi nei due Albi non raggiungano il numero di 25, essi saranno iscritti nei rispettivi Albi di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo presidente della corte di appello.

2. Con analogo provvedimento possono riunirsi in un unico Albo dei dottori informatici ed in un unico Albo dei tecnici informatici, nella sede che verrà stabilita, gli iscritti di diverse provincie, in ciascuna delle quali non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni richiesto.

Art. 3.

1. Ciascun Albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità, la residenza.

2. L'iscrizione nell'Albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data dell'iscrizione.

3. Chi si trova iscritto nell'Albo deve comunicare al consiglio dell'ordine, me-

dianete lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4.

1. Per essere iscritto nell'Albo dei dottori informatici o nell'Albo dei tecnici informatici occorre aver superato il rispettivo esame di Stato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 50.

Art. 5.

1. Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica le professioni di dottore informatico e di tecnico informatico è necessario essere iscritti nel rispettivo Albo.

2. Soltanto agli iscritti negli Albi possono conferirsi le perizie e gli incarichi disciplinati nell'articolo 49.

Art. 6.

1. Non si può essere iscritti negli Albi se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Art. 7.

1. La domanda di iscrizione nell'Albo dei dottori informatici o nell'Albo dei tecnici informatici deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta legale.

2. L'interessato, per ottenere l'iscrizione, deve allegare alla domanda la ricevuta rilasciata dall'ufficio del registro comprovante il versamento della tassa di concessione governativa e munita dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di residenza;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) certificato generale del casellario giudiziale in data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 4, prima parte, del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo articolo 50;

f) dichiarazione di non essere iscritto nè di aver domandato l'iscrizione in altro Albo dei dottori informatici o in altro Albo dei tecnici informatici.

3. Non può essere iscritto in alcun Albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili.

Art. 8.

1. Il consiglio dell'ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione in un Albo, non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione.

2. La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

Art. 9.

1. La deliberazione di cui all'articolo 8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine è data comunicazione con lettera ufficiale al Procuratore della Repubblica.

Art. 10.

1. Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere al consiglio nazionale entro un mese dalla notificazione.

2. Entro il medesimo termine può ricorrere anche il procuratore della Repubblica presso il tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 11.

1. Contro la deliberazione del consiglio nazionale non è dato alcun mezzo di impugnazione, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, salvo il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.

Art. 12.

1. Le spese per il funzionamento del consiglio nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.

2. L'ammontare delle spese viene determinato dal consiglio nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari consigli dell'ordine, a norma del comma 1, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun consiglio dell'ordine.

3. I consigli dell'ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 13.

1. Il consiglio nazionale stabilirà con il proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Art. 14.

1. La cancellazione da un Albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'articolo 30, comma 1, lettera *b*), è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento all'iscrizione.

Art. 15.

1. Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare presso il consiglio nazionale.

Art. 16.

1. Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli da 7 a 15, il consiglio dell'ordine, nel mese di gennaio di ciascun anno, provvederà alla revisione degli Albi, apportandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati i quali avranno diritto di reclamo presso il consiglio nazionale.

Art. 17.

1. Ciascun Albo, stampato a cura e spese dell'ordine, è inviato alla corte d'appello, ai tribunali, alle preture, alla prefettura ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, aventi sede nel distretto dell'ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri di grazia e giustizia, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché al consiglio nazionale ed agli altri consigli dell'ordine. Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati cui il consiglio reputerà opportuno trasmetterlo e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

2. Agli uffici ed enti cui devono essere obbligatoriamente trasmessi gli Albi a termini del comma 1, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dagli Albi.

Art. 18.

1. Non si può fare parte che di un solo ordine dei dottori informatici. Chi si trova iscritto nell'ordine di una provincia, può chiedere trasferimento dell'iscrizione in quello di un altro, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'articolo 7, e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;

b) che l'istante è in regola con il pagamento di cui all'articolo 30, ed eventualmente di quello stabilito a norma dell'articolo 12.

2. Avvenuta l'iscrizione nell'Albo corrispondente del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 19.

1. Il consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

2. L'iscrizione in un Albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

CAPO II

DELL'ORDINE, DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE E DEL CONSIGLIO
NAZIONALE

SEZIONE I

Dell'ordine

Art. 20.

1. La convocazione dell'ordine in adunanza generale, salvo per quanto riguarda l'elezione del consiglio dell'ordine, è indetta dal presidente del consiglio dell'ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto,

con lettera, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza.

2. La validità delle adunanze è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 21.

1. Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

2. Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'articolo 24 e provvederanno all'elezione dei membri del consiglio, all'elezione, quando del caso, dei designati per il consiglio nazionale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.

3. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

4. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocare o quando, da almeno un quarto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.

5. Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo 20.

Art. 22.

1. La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del consiglio dell'ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza.

2. Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal più giovane tra i consiglieri presenti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del presidente.

4. Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'articolo 24.

SEZIONE II

Del consiglio dell'ordine

Art. 23.

1. Ciascun ordine degli informatici è retto da un consiglio dell'ordine.

Art. 24.

1. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti dall'assemblea congiunta degli iscritti nei due Albi, convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio.

2. Tutti gli iscritti nei due Albi possono essere eletti a far parte del consiglio dell'ordine.

Art. 25.

1. Il consiglio dell'ordine è composto di cinque membri se gli iscritti complessivi nei due Albi non superano i cinquanta, di sette se superano i cinquanta ma non i cento, di nove se superano i cento ma non i trecento, di undici se superano i trecento ma non i cinquecento, di quindici se superano i cinquecento.

Art. 26.

1. I membri del consiglio dell'ordine devono essere inseriti in uno dei due Albi e surano in carica due anni. Essi sono rieleggibili.

Art. 27.

1. La ripartizione dei membri del consiglio dell'ordine fra iscritti all'Albo dei

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dottori informatici ed iscritti all'Albo dei tecnici informatici avviene proporzionalmente al numero degli iscritti in ciascun Albo; l'eventuale arrotondamento verrà effettuato a favore dei dottori rappresentanti dell'Albo dei dottori informatici. Gli iscritti a ciascun Albo provvedono indipendentemente all'elezione dei loro rappresentanti in seno al consiglio dell'ordine.

Art. 28.

1. Contro i risultati delle elezioni ciascun professionista iscritto in un Albo può proporre reclamo al consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

2. Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.

Art. 29.

1. Il consiglio dell'ordine si aduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del consiglio dell'ordine.

Art. 30.

1. Il consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dalla presente legge o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

a) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;

b) prende i provvedimenti disciplinari;

c) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di dottore informatico e tecnico informatico e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;

d) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine ed eventualmente per il funzionamento del consiglio nazionale, nonché le modalità del pagamento del contributo;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, si intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'ordine;

f) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni che fossero attinenti alla professione di dottore informatico e di tecnico informatico.

Art. 31.

1. Il presidente del consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il consiglio stesso.

2. In caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci.

Art. 32.

1. Il segretario riceve le domande di iscrizione negli Albi, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

2. In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 33.

1. Il tesoriere-economico è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario. Deve tenere i seguenti registri;

a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;

b) registro contabile di entrata ed uscita;

c) registro dei mandati di pagamento;

d) inventario del patrimonio dell'ordine.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economico.

Art. 34.

1. Il consiglio dell'ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

SEZIONE III

Del consiglio nazionale

Art. 35.

1. Il consiglio nazionale è costituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Esso è composto di undici membri eletti dal consiglio degli ordini, sei dei quali rappresentanti degli Albi dei dottori informatici, cinque degli Albi dei tecnici informatici. Ogni consiglio dell'ordine non può designare più di un candidato per ciascun albo. Per l'elezione del rappresentante di ciascun albo, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta fino a duecento iscritti nei propri Albi, ed un voto ogni cento iscritti in più o frazione di cento. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Ogni consiglio dell'ordine comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti nei propri Albi, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'Albo, la data di nascita del candidato designato, ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria di candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Mini-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio nazionale.

3. I membri del consiglio nazionale, che sono *rileggibili*, durano in carica tre anni. La decorrenza della nomina si computa alla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti.

4. I consigli dell'ordine devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il consiglio nazionale. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il consiglio uscente.

Art. 36.

1. Il consiglio nazionale elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente e un segretario.

Art. 37.

1. Il consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:

a) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove l'attività dei consigli dell'ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) vigila sul regolare funzionamento dei consigli dell'ordine;

d) decide sulla riunione degli Albi provinciali e sulla loro separazione;

e) designa i rappresentanti dell'ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

f) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento;

g) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dell'ordine in materia di iscrizione negli Albi e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni del consiglio dell'ordine;

h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 38.

1. Il presidente del consiglio convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno, e deve convocarlo a richiesta di almeno cinque membri.

2. Per la validità delle adunanze del consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. In caso di assenza del presidente e del vice presidente ne fa le veci il consigliere più anziano per l'iscrizione nell'Albo, e in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, e quello del presidente, o di chi ne fa le veci, è preminente in caso di parità.

5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 39.

1. le decisioni del consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati ed al pubblico ministero presso il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene, nonché al consiglio dell'ordine e al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 40.

1. Le deliberazioni del consiglio nazionale in materia di iscrizione negli Albi e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e di eleggibilità a componente del consiglio dell'ordine possono essere impugnate davanti al tribunale del luogo dove ha sede il consiglio che ha emesso la deliberazione, dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato. L'appello della sentenza del tribunale è deciso con la osservanza delle medesime forme.

CAPO III

DEI GIUDIZI DISCIPLINARI

Art. 41.

1. Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere d'ufficio, o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 42.

1. Il presidente, assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio dell'ordine decide se vi sia motivo di giudizio disciplinare.

2. In caso affermativo, il presidente nomina il relatore e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine in un termine non minore di giorni quindici, per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

3. Nel giorno indicato ha luogo la discussione in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il consiglio dell'ordine prende le sue deliberazioni.

4. Ove l'incolpato non si presenti nè giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 43.

1. Le pene disciplinari, che il consiglio dell'ordine può pronunciare contro gli iscritti negli Albi, sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) la sospensione dell'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;

4) la cancellazione dall'Albo.

2. L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del presidente per delega del consiglio dell'ordine.

3. La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e di biasimo incorso.

4. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'Albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 44.

1. Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio dell'ordine, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione: quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

2. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'Albo secondo l'articolo 7, è sempre ordinata la cancellazione dall'Albo, a norma dell'articolo 14.

Art. 45.

1. Chi sia stato cancellato da un Albo, a seguito di giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

a) nel caso preisto dall'articolo 44, quando abbia ottenuto la riabilitazione secondo le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.

2. La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative e, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere al consiglio nazionale.

Art. 46.

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato e dal procuratore della Repubblica, in conformità dell'articolo 10.

Art. 47.

1. L'incolpato che sia membro del consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio dell'ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della corte di appello.

2. Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine è ammesso ricorso al consiglio nazionale.

Art. 48.

1. Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'articolo 30 ed eventualmente all'articolo 12 dà luogo a giudizio disciplinare.

CAPO IV

DELL'OGGETTO E DEI LIMITI
DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE
INFORMATICO E DI TECNICO
INFORMATICO

Art. 49.

1. Sono di spettanza della professione di tecnico informatico l'analisi ed il progetto di sistemi informatici, l'ingegneria dell'*hardware*, il supporto di rete.

2. Sono di spettanza della professione di dottore informatico, oltre a tutto ciò che è di competenza del tecnico informatico, le seguenti attività: strategia, pianificazione, gestione di sistemi informativi, consulenza informatica, gestione dei progetti, gestione di livello di servizio nei centri elaborazione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei progetti, gestione dei servizi per conto terzi, direzione e gestione di livello di servizio nei centri elaborazione dati, valutazione delle prestazioni, gestione sistemistica, *auditing*, gestione multidisciplinare, addestramento e sua gestione, controllo di qualità, supporti tecnici nei seguenti settori: basi di dati, *hardware*, comunicazioni, ambiente, sicurezza e pianificazione dei rischi, ingegneria della conoscenza, interfaccia uomo-macchina, grafica.

3. Gli incarichi relativi all'attività professionale del dottore informatico e del tecnico informatico sono affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti ai rispettivi Albi. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte all'albo, ne enunciano i motivi nel relativo provvedimento.

Art. 50.

1. Possono richiedere l'ammissione all'Albo dei dottori informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, i laureati in scienze dell'informazione, in informatica ed ingegneria informatica, nonché i laureati in matematica, fisica o ingegneria anteriormente al 1969. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge potranno fare richiesta di iscrizione nell'Albo dei dottori informatici i possessori di un diploma di laurea che dimostrino di possedere una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a cinque anni, previo superamento dell'esame di Stato.

2. Possono richiedere l'ammissione all'Albo dei tecnici informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, i diplomati universitari in informatica ed ingegneria informatica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge potranno fare richiesta di iscrizione nell'Albo dei tecnici informatici i possessori di un diploma di maturità che dimostrino di possedere una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a cinque anni, previo superamento dell'esame di Stato.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. L'iscrizione ad un Albo in base alle regolamentazioni transitorie di cui al presente articolo non dà comunque diritto ad alcun titolo accademico.

Art. 51.

1. Gli esami di Stato per la professione di dottore informatico e di tecnico informatico sono differenziati. Le commissioni per l'esame di Stato di dottore informatico sono formate da iscritti all'Albo dei dottori informatici; quelle relative all'esame di Stato di tecnico informatico possono essere formate sia da iscritti all'Albo dei tecnici informatici che da iscritti all'Albo dei dottori informatici.

2. Nella prima applicazione della presente legge viene tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per la professione di dottore informatico, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze dell'informazione, in informatica o ingegneria informatica alla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, e dell'esame di Stato per la professione di tecnico informatico al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma universitario in informatica o ingegneria informatica alla data di emanazione del medesimo decreto. Tale sessione speciale degli esami di Stato consiste nella presa d'atto formale dei titoli accademici richiesti per l'ammissione.

3. Le modalità per lo svolgimento della sessione speciale degli esami di Stato per la professione di dottore informatico e tecnico informatico sono stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare, sentito il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.